



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

Il Giudice monocratico Cons. Pasquale FAVA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA - ORDINANZA

nel giudizio iscritto al n. **80103** del registro di Segreteria, proposto da **XX**

(C.F.: omissis), nata a omissis il omissis ed ivi

residente in Via omissis n. omissis, elettivamente domiciliato in Roma in via Valdinievole n. 11 presso lo studio dell'Avv. Ester Ferrari Morandi (codice fiscale FRRSTR39L45H501O), la quale indica ai fini delle comunicazioni di rito l'utenza telefax 06.87194377 e l'indirizzo di posta elettronica certificata: esterferrarimorandi@ordineavvocatiroma.org

contro

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (CF: 80078750587), con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21 - in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, giusta delega in atti, dall'Avv. Filippo Mangiapane (CF: MNGFPP64T25F158Q), con il quale è elettivamente domiciliato in Roma alla Vice Cesa Beccaria n. 29 e che indica per le comunicazioni di rito l'indirizzo di posta elettronica certificata: avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it.

nonché contro

il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro-tempore per la carica domiciliato presso la Sede del Ministero in Roma, Via Arenula, n. 70, rappresentato e difeso nel presente giudizio per il tramite dell'Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Ufficio III - Contenzioso del Lavoro in persona della Dott.ssa Michela Romiti

VISTO il decreto presidenziale n. 1085 del 5.09.2023 di assegnazione del giudizio al Cons. Pasquale Fava.

VISTI il ricorso introduttivo e gli altri atti e documenti di causa;

VISTI gli articoli 165 e 97 del codice di giustizia contabile, 420 e 421 del Codice di procedura civile;

Uditi nel corso dell'udienza pubblica del 16 settembre 2025 l'Avv. Elisabetta Di Girolamo, in sostituzione dell'Avv. Ester Ferrari Morandi e l'Avv. Filippo Mangiapane per l'Inps. Nessuno è comparso per il Ministero della Giustizia.

PREMESSO

1. Con il ricorso in riassunzione in epigrafe, atteso il provvedimento declinatorio della giurisdizione emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, la ricorrente prospettando il proprio stato di invalidità fondato su svariate infermità (*sindrome emicrania oftalmica, sindrome vertiginosa, artrosi polidistrettuale, tieropatia cronica, sindrome ansioso-depressiva*), ha dedotto di aver presentato all'INPS domanda allo scopo di ottenere l'accertamento del proprio stato di invalidità in misura pari almeno all'80% quale presupposto per poter inoltrare la domanda di pensione anticipata di vecchiaia. Che tuttavia con provvedimento del 21.07.2021 l'INPS riconosceva una percentuale di invalidità pari al 67%, respingendo l'istanza della ricorrente. All'esito la medesima ricorrente ha dito il Tribunale ordinario, dapprima introducendo un giudizio di accertamento tecnico preventivo definito con ordinanza di inammissibilità e, successivamente, con ricorso ex art. 414-442 c.p.c. definito con sentenza declinatoria della giurisdizione che ha condotto all'odierno giudizio.

2. Con memoria del 4.09.2024 si è costituito l'INPS eccependo in via preliminare la inammissibilità del ricorso per carenza di interesse attuale a ricorrere atteso che il ricorrente è ancora in servizio. Nel merito ha dedotto, in ogni caso, l'infondatezza del ricorso in ragione della insussistenza dello stato di invalidità lamentato dal ricorrente all'esito dell'esame condotto dal competente organismo sanitario.

3. Con memoria del 19.06.2025 (alla quale è seguita ulteriore memoria prodotta in data 4.07.2025 di identico contenuto) si è costituito il Ministero della Giustizia eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e concludendo per l'estromissione dal giudizio.

4. All'odierna pubblica udienza, il difensore della parte ricorrente si è riportato ai propri scritti e alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per l'accoglimento del ricorso ed invocando, in via istruttoria, l'espletamento di consulenza medico legale. La difesa dell'INPS si è riportato ai propri scritti, concludendo come in atti e richiamando, in ultimo, la nomina del consulente di parte già ivi svolta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Va preliminarmente deliberata la sollevata eccezione di inammissibilità della domanda, in quanto questione preliminare idonea a definire l'intero giudizio assorbendo integralmente il merito dello stesso, di evidente natura tecnica.

L'eccezione è infondata e non merita accoglimento.

Sul punto questo Giudice intende dare continuità all'orientamento giurisprudenziale che legittima la domanda tesa all'accertamento dell'invalidità nei termini utili al positivo ottenimento del beneficio in parola (Cass. 04-02-2009, n. 2691; Cass. 16-07-2003, n. 11161; Cass. 22-06-2002, n. 9146). La Suprema Corte, richiamando precedenti pronunce, ha chiarito: *“che con sentenze nn. 9146/02 e 11161/03 questo giudice di legittimità, ha ritenuto ammissibile l'azione di mero accertamento dello stato invalidante a prescindere da qualsiasi domanda di erogazione di una determinata prestazione, ben potendosi configurare l'interesse ad agire in relazione ad uno “status”, quale quello di invalidità totale, potenzialmente produttivo di una serie indeterminata di diritti ricollegata dall'ordinamento alla condizione fisica dell'invalido”* (Corte di cassazione 2691 del 4.02.2009).

Tale orientamento ha trovato recente ed ulteriore conferma con l'ordinanza 4833 del 16.02.2023 nella quale la Cassazione, in continuità con la pronuncia del 15 settembre 2021 n. 24953, ha argomentato che proprio *“lo spessore e la oggettiva rilevanza che il diritto positivo riconosce alla situazione del soggetto nei cui confronti risulti accertato l'handicap, ovvero a chi dello stesso si prenda stabilmente cura, a conferire*

all'handicap la peculiarità di una fattispecie completa e non frazionata che restituisce, successivamente e nell'arco dell'intera esistenza quotidiana, alla persona da tutelare una variegata gamma di strumenti giuridici atti a tentare di colmare i divari che l'inserimento sociale determina". Il soggetto che si trova in condizione di disabilità, del resto, riceve tutela nella nostra Costituzione e nelle fonti sovranazionali con disposizioni improntate all'obiettivo di piena ed effettiva integrazione della persona disabile (cfr. art. 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea - c.d. Carta di Nizza). In tal senso, la Suprema corte ha sottolineato come l'azione per il riconoscimento dell'handicap grave non verte esclusivamente sull'accertamento di una mera condizione di invalidità improduttiva di effetti, bensì è tesa all'accertamento di una condizione soggettiva in cui versa la persona che ha diritto a vedersi riconosciuto tale status anche se ad esso non consegue l'ottenimento immediato di un beneficio, ma per il sol fatto di poter accedere a tutte quelle misure predisposte dallo Stato tese proprio al raggiungimento dell'uguaglianza sostanziale.

L'odierna domanda può e deve, quindi, essere deliberata quand'anche la ricorrente sia ancora in servizio.

2. Va altresì deliberata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva svolta dalla Ministero della Giustizia. L'eccezione è fondata e merita accoglimento. Come noto l'INPS è il soggetto che la legge identifica come titolare esclusivo del potere amministrativo in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità e, in quanto tale, unico legittimato passivo in ambito processuale nelle relative controversie (cfr. art. 20 L. 102/2009).

3. – Venendo al merito della domanda azionata, va a questo punto analizzata la disciplina applicabile al caso di specie.

L'art. 80, comma 3, della legge 388/2000 statuisce quanto segue: *"A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di*

guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa".

È necessario, quindi, accertare se la ricorrente posseda o meno un'invalidità superiore al 74%, ai fini di consentirle l'accesso al beneficio invocato.

RITENUTO

che, per l'esatta definizione della questione in esame, di natura tecnica medico legale, sia necessario acquisire motivato parere di un qualificato organo sanitario pubblico, che si individua nel Collegio Medico Legale del Ministero della Difesa, Sezione Speciale presso la Corte dei conti al quale si chiede pertanto di esprimersi, previa eventuale visita diretta della ricorrente e alla luce della documentazione medica in atti nonché di ogni altra documentazione che lo stesso organo consulenziale ritenga necessario acquisire, in ordine al seguente quesito: *"Se le infermità da cui la ricorrente è affetta, da qualificare correttamente, determinino o meno invalidità superiore al 74%, specificando il grado e la relativa decorrenza (ovverosia il momento in cui sia stata raggiunto il predetto grado di invalidità rilevante ex lege)".*

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, rigetta l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa dell'INPS e accoglie l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero della Giustizia dichiarandone l'estromissione del giudizio e, sospeso ogni ulteriore giudizio sul rito e sul merito,

ORDINA

al Collegio Medico Legale del Ministero della Difesa, Sezione Speciale presso la Corte dei conti, previa eventuale visita diretta della ricorrente (a discrezione dell'organo tecnico) e con le garanzie del contraddittorio, con facoltà per le parti costituite di farsi assistere da un consulente di fiducia, esprima il proprio motivato parere sul quesito formulato in parte motiva.

L'Organo precedente provvederà a comunicare alle parti costituite o, se già nominati, ai propri consulenti tecnici, giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali ed è autorizzato a chiedere tempestivamente all'Amministrazione interessata copia di ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini del richiesto adempimento istruttorio, trasmettendo unitamente al parere la documentazione acquisita. Con facoltà per la parte ricorrente di esibire o produrre direttamente al suddetto organo di consulenza, in occasione della eventuale visita diretta, perizie e certificazioni mediche.

FISSA

per l'espletamento dell'incarico de quo i seguenti termini:

- **30 novembre 2025** per l'inizio delle operazioni peritali;
- **31 gennaio 2026**, per la trasmissione, ad opera del Collegio Medico Legale incaricato, di uno schema della propria relazione medico legale alle parti ovvero, se nominati, ai loro consulenti tecnici;
- **28 febbraio 2026**, per eventuali osservazioni e conclusioni delle parti o, se nominati, dei loro consulenti tecnici;
- **31 marzo 2026**, per il deposito in Segreteria della relazione finale, in cui il Collegio Medico Legale incaricato dia conto delle osservazioni e delle conclusioni delle parti o dei loro consulenti tecnici e prenda specificamente posizione su di esse;

MANDA

alla Segreteria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite e la trasmissione al Collegio Medico Legale del Ministero della Difesa, Sezione Speciale presso la Corte dei conti, di copia della presente ordinanza unitamente a:
- copia del ricorso introduttivo e della documentazione sanitaria allegata;

- copia della memoria di parte resistente e dei documenti allegati.

Spese riservate al merito.

Rinvia il giudizio a nuovo ruolo, in attesa dell'espletamento delle disposte operazioni peritali.

Così deciso nella camera di consiglio del 16 settembre 2025.

Il Giudice
Cons. Pasquale Fava
f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 18.09.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
18.09.2025 17:20:11
GMT+02:00